



Il giorno 11.11.2003 alle ore 15,30 si è svolto presso la sede amministrativa della Andria Multiservice in Andria alla S.P. 231 Km. 42+500 l'incontro con la RSA della Filcams C.G.I.L. avente ad oggetto l'ipotesi di Piattaforma del Contratto Integrativo Aziendale" presentato dalla stessa Filcams C.G.I.L.

Sono presenti per l'Andria Multiservice S.p.A. il Presidente del C.d.A. signor Liso Vincenzo e l'Amministratore Delegato Dottor Porcelli Pasquale mentre per la Filcams C.G.I.L. sono presenti il Vice Segretario Provinciale signor Scognamiglio Giuseppe ed i signori Leone Giuseppe, Capurso Nicola e Lantano Vito.

Preliminarmente i rappresentanti dell'azienda fanno notare ai presenti che, dopo aver attentamente letto le proposte così come formulate dalla Filcams C.G.I.L. ritengono che le stesse siano solo parzialmente accettabili; infatti la parte relativa al "salario variabile", ad esempio, non può essere presa in considerazione attesa la non ancora completamente consolidata situazione economico-patrimoniale dell'azienda che allo stato e con le modalità dei contratti in corso (unico committente il Comune di Andria per soli lavori di manutenzione) non consente di ipotizzare un piano in cui ai miglioramenti di performance dei lavoratori corrispondano maggiori ricavi per l'azienda e quindi la possibilità di ridistribuire in favore degli stessi dei premi di produzione.

Altrettanto non accettabile, atteso la tipologia dell'orario di lavoro e la residenza di tutti i lavoratori nel Comune di Andria, è la richiesta dell'istituzione di un ticket mensa.

Non pertinenti, poi, appaiono l'indennità per videoterminali, l'indennità di reperibilità nonché l'indennità di rischio.

Quanto alla previdenza integrativa i rappresentanti dell'azienda chiedono, per gli stessi motivi per i quali non è possibile discutere di salario variabile (non ancora consolidata situazione economico-patrimoniale dell'azienda) di rimandarne la discussione ad un momento successivo all'approvazione del bilancio dell'anno 2003 (prevista entro il 30 aprile 2004).

- Si dichiara ampia disponibilità a discutere, invece, delle altre richieste contenute nella piattaforma:
- agibilità sindacale;
 - orario di lavoro;
 - ferie e permessi;
 - permessi a vario titolo;
 - congedi parentali;
 - indennità di lontananza.

Si apre una ampia ed esaustiva discussione cui prendono parte tutti i presenti ed al termine della quale le parti convengono quanto segue:

1) quanto all'agibilità sindacale si conviene che i lavoratori abbiano diritto a 13 ore annue di assemblea retribuita, mentre l'RLS avrà diritto a 32 ore di permesso per l'anno 2004 al fine di espletare la formazione obbligatoria prevista dalla Legge 626/94; per gli anni successivi il numero di ore di permesso a disposizione dell'RLS sarà di volta in volta stabilito di comune accordo in funzione degli obblighi previsti dalla normativa vigente al momento nonché delle esigenze aziendali;

2) quanto all'orario di lavoro, ferma restando l'attuale articolazione dello stesso, viene stabilita per i lavoratori una pausa di 20 (venti) minuti dalle ore 11,00 alle ore 11,20. Viene inoltre stabilito che la prestazione lavorativa dovrà avrà effettivo inizio alle ore 7,00

Andria Multiservice S.p.A.
Sede Legale: P.zza Umberto I - Palazzo Comunale
S.S. 98 km 39+095 - CP 259
Tel. 0883.563282 - 0883.565703 - Fax 0883.542220
70031 ANDRIA (Bari)

Partita I.V.A. 05572800729
Capitale sociale € 361.480,00
C/IAA Reg. Imp. N. 94779
REA N. 428028

Handwritten signatures and initials on the left margin, including names like "Nicola" and "Giuseppe".

mentre il rientro in azienda per le operazioni di vestizione avverrà entro le ore 13,50. Tale principio sarà applicato partimenti ai rientri pomeridiani così come previsti;




3) quanto alle ferie e permessi l'azienda s'impegna a redigere un piano condiviso dai lavoratori, portandolo a conoscenza degli stessi entro il mese di marzo di ciascun anno;

4) quanto ai congedi parentali gli stessi saranno fruiti nella misura già prevista dal C.C.N.L. attualmente in corso;

5) quanto all'indennità di lontananza la stessa viene fissata in € 30,00 (euro trenta) netti mensili, a decorrere dalla busta paga del mese di novembre. Per gli arretrati le parti convengono di determinare ed accettare gli stessi in un cifra forfetaria pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta) netti che saranno corrisposti in unica soluzione con la busta paga del mese di dicembre 2003.

La validità dei punti 1 - 2 - 3 - 4 e 5 del presente accordo è fissata fino al 30 aprile 2005.

Letto, confermato e sottoscritto


Giacomo P. Capricci

Antonino

Cosetta Capricci

Il giorno 03.12.2003 alle ore 15,30 si è svolto presso la sede amministrativa della Andria Multiservice in Andria alla S.P. 231 Km. 42+500 l'incontro con la RSA della RdB/CUB Privato avente ad oggetto l'ipotesi di Piattaforma del Contratto Integrativo Aziendale" presentato dalla stessa RdB/CUB Privato.

Sono presenti per l'Andria Multiservice S.p.A. il Presidente del C.d.A. signor Liso Vincenzo e l'Amministratore Delegato Dottor Porcelli Pasquale mentre per la RdB/CUB Privato sono presenti i signori Burdo Savino, Attimonelli Giuseppe, Zaccaro Antonio e Fasciano Gioacchino e per la Federazione Provinciale RdB/CUB la dott.ssa Carmela Bovino..

Preliminarmente i rappresentanti dell'azienda fanno notare ai presenti che, dopo aver attentamente letto le proposte così come formulate dalla RdB/CUB, ritengono che le stesse siano solo parzialmente accettabili; infatti la parte relativa al "salario variabile", ad esempio, non può essere presa in considerazione attesa la non ancora completamente consolidata situazione economico-patrimoniale dell'azienda che allo stato e con le modalità dei contratti in corso (unico committente il Comune di Andria per soli lavori di manutenzione) non consente di ipotizzare un piano in cui ai miglioramenti di performance dei lavoratori corrispondano maggiori ricavi per l'azienda e quindi la possibilità di ridistribuire in favore degli stessi dei premi di produzione.

Altrettanto non accettabile, atteso la tipologia dell'orario di lavoro e la residenza di tutti i lavoratori nel Comune di Andria, è la richiesta dell'istituzione di un ticket mensa.

Non pertinenti, poi, appaiono l'indennità per videoterminali, l'indennità di reperibilità nonché l'indennità di rischio.

Per quanto attiene il salario variabile si concorda di rimandarne la discussione ad un momento successivo all'approvazione del bilancio dell'anno 2003 (prevista entro il 30 aprile 2004).

Si apre una ampia ed esaustiva discussione cui prendono parte tutti i presenti ed al termine della quale le parti convengono quanto segue:

1) quanto all'agibilità sindacale si conviene che i lavoratori abbiano diritto a 13 ore annue di assemblea retribuita, mentre l'RLS avrà diritto a 32 ore di permesso per l'anno 2004 al fine di espletare la formazione obbligatoria prevista dalla Legge 626/94; per gli anni successivi il numero di ore di permesso a disposizione dell'RLS sarà di volta in volta stabilito di comune accordo in funzione degli obblighi previsti dalla normativa vigente al momento nonché delle esigenze aziendali;

2) quanto all'orario di lavoro, ferma restando l'attuale articolazione dello stesso, viene stabilita per i lavoratori una pausa di 20 (venti) minuti dalle ore 11,00 alle ore 11,20. Viene inoltre stabilito che la prestazione lavorativa dovrà averà effettivo inizio alle ore 7,00 mentre il rientro in azienda per le operazioni di vestizione avverrà entro le ore 13,50. Tale principio sarà applicato parimenti ai rientri pomeridiani così come previsti;

Sciarra
Ercole
Novaro
Beltrame
Carandina
Porcelli
Bovino
Burdo

3) quanto alle ferie e permessi l'azienda s'impegna a redigere un piano condiviso dai lavoratori, portandolo a conoscenza degli stessi entro il mese di marzo di ciascun anno;

4) quanto ai congedi parentali gli stessi saranno fruiti nella misura già prevista dal C.C.N.L. attualmente in corso;

5) quanto all'indennità di lontananza la stessa viene fissata in € 30,00 (euro trenta) netti mensili, a decorrere dalla busta paga del mese di novembre. Per gli arretrati relativi all'anno 2003 le parti convengono di determinare ed accettare gli stessi in un cifra forfettaria pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta) netti che saranno corrisposti in unica soluzione con la busta paga del mese di dicembre 2003.

La validità dei punti 1 - 2 - 3 - 4 e 5 del presente accordo è fissata fino al 30 aprile 2006. Letto, confermato e sottoscritto

Contratto Integrativo Aziendale

In data 9 gennaio 2006, si sono incontrati per l'ANDRIA MULTISERVICE SPA nella persona di *Carola Fasano - Vincenzella*, e per la RDB-CUB la Dott.ssa BONVINO Carmela e il Sig. CORALLO Pierpaolo e per la RSA i Sigg.ri FASCIANO Gioacchino, BURDI Savino e

Le RDB-CUB sottoscrivono il Contratto Integrativo Aziendale che è allegato al presente accordo e ne fa parte integrante.

Inoltre le parti concordano di integrare il suddetto C.I.A. per quanto attiene gli Articoli 1, 4 e 5 in accoglimento delle richieste avanzate dalla RDB-CUB durante la trattativa relativa alla definizione del presente accordo.

Pertanto il C.I.A. è integrato come di seguito (le parti integrative sono riportate in **grassetto**):

RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 1: Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d'informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le Parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell' Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.

In questa direzione le parti concordano di coinvolgere nella informativa e nella contrattazione di livello Aziendale anche le RSA costituite e la RDB-CUB firmataria della CIA e del presente accordo.
Le Parti convengono in particolare che l'Azienda fornisce alle OO.SS. provinciali, in apposito incontro da tenersi di norma ogni tre mesi, informazioni sull'andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali.

STRAORDINARIO E REPERIBILTA'

Art. 4: STRAORDINARIO

Le parti concordano che verrà chiesta ai lavoratori disponibilità all'effettuazione di ore di straordinario svolto fuori dal normale orario di lavoro, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana, in occasione di festività infrasettimanali nel corso dell'anno, per i lavori preventivabili entro 24 ore dal loro svolgimento.

Inoltre, le parti concordano che sulla base delle disponibilità verrà stilato un elenco di lavoratori al quale si atterranno i responsabili nell'assegnazione dello straordinario secondo un principio di rotazione, nell'ambito delle disponibilità offerte, nonché secondo le esigenze e alle necessità relative al tipo di intervento. Ai lavoratori che presteranno lavoro straordinario verrà corrisposto quanto previsto dal CNL, con un minimo di 2 (due) ore nel caso in cui l'intervento richiesto necessiti di un numero di ore inferiori. Con frequenza bimestrale, le RSA

Stefano...

F. A.

Corrado Bonvino

...

...

Fasciano Pierpaolo

e l'Azienda si incontreranno per verificare l'andamento delle chiamate e la reale rotazione tra le disponibilità nelle chiamate effettuate.

REPERIBILITÀ

Per gli interventi non preventivabili nell'arco delle 24 ore dal loro svolgimento, verrà chiesta ai lavoratori distinta disponibilità alla reperibilità. Il personale che presterà al servizio di reperibilità sarà contattato di volta in volta telefonicamente dall'azienda o dal responsabile incaricato al verificarsi dell'esigenza. Ai lavoratori che si renderanno disponibili e presenteranno la propria opera in caso di chiamata sarà corrisposta, per tutto il tempo prestato per tale evenienza, la retribuzione di tipo straordinario con un minimo di 2 (due) ore nel caso in cui l'intervento richiesto necessiti di un numero di ore inferiori.

La richiesta d'intervento potrà essere effettuata telefonicamente. Il servizio di reperibilità sarà svolto fuori dal normale orario di lavoro, nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana, in occasione di festività infrasettimanali nel corso dell'anno. In caso di intervento si adoterà un sistema di rotazione del personale disponibile che sarà impegnato in base alle necessità relative al tipo di intervento.

INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI MALATTIA


Art. 5: Si richiede l'integrazione del 100% del trattamento economico di malattia dal 4° giorno al 20°. **Tale trattamento si applicherà come condizione di miglior favore ove non già previsto dal C.C.N.L. .**

Pertanto gli Articoli del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 9 gennaio 2006 si intendono così modificati e ne diventano parte integrante. Il C.I.A. così integrato è sottoscritto dalle parti.

P. ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.



P. Rdb-CUB



Comune di Formello
P. Rdb-CUB
Dipartimento
di Formello

Contratto Integrativo Aziendale

In rapporto a quanto stabilito dall'accordo del 23 luglio 93, sui tempi e sui livelli di contrattazione, si definisce la piattaforma per il rinnovo dell'integrativo aziendale.

RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 1 Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d'informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell'Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.

Le Parti convengono in particolare che l'Azienda fornisce alle U.O.S.S. provinciali, in apposito incontro da tenersi di norma ogni tre mesi, informazioni sull'andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali, all'evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, ai piani di sviluppo e commerciali.

EVENTI LUTTUOSI

Art. 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo integrativo aziendale saranno accordati 5 (cinque) giorni di permessi retribuiti in occasione del decesso del parenti di 1° e 2° grado ed affini, anche se verificatosi più volte nell'arco dell'anno solare. Tali permessi non sono aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL o da disposizioni di legge.

TICKETS MENSA

Art. 3 Le Parti concordano sulla sostituzione del ticket mensa, a far data dal 01 gennaio 2006, quindi per avere effetto di validità il presente contratto integrativo aziendale. L'azienda fornirà ad ogni lavoratore il buono pasto o ticket mensa la cui erogazione è strettamente legata alla presenza giornaliera della durata minima di almeno 6 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, sono erogati solo in presenza di una pausa della durata di venti minuti. La pausa così come prevista dai precedenti accordi sarà effettuata dalle ore 13.00 alle ore 13.20. Non saranno erogati buoni pasto per le assenze di qualsiasi natura. L'importo del ticket mensa giornaliero è stabilito nell'importo di € 2,00 (= (euro due/00). Inoltre le parti concordano un incontro con cadenza annuale (ossia ogni 12 mesi) a far data dal 01 gennaio 2006 per l'adeguamento dell'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, sia in aumento che in diminuzione; tanto in funzione di requisiti economici ed organizzativi aziendali.

REPERIBILITÀ

Art. 4 Il personale che presterà al servizio di reperibilità sarà contattato di volta in volta telefonicamente dall'azienda o dal responsabile incaricato al verificarsi dell'esigenza. Ai lavoratori che si renderanno disponibili e presteranno la propria opera in caso di chiamata sarà corrisposta, per tutto il tempo prestato per tale evenienza, la retribuzione di tipo straordinario con un minimo di 2 (due) ore nel caso in cui l'intervento richiesto necessiti di un numero di ore inferiori. La richiesta d'intervento potrà essere effettuata telefonicamente. Il servizio di reperibilità sarà svolto fuori dal normale orario di lavoro; nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana; in occasione di festività infrasettimanali nel corso dell'anno. In caso di intervento si adatterà un sistema di rotazione del personale disponibile che sarà impegnato in base alle necessità relative al tipo di intervento.

Handwritten signatures and notes at the top left of the page.

Handwritten initials or marks at the top right of the page.

INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI MALATTIA

Art. 5 Si concorda l'integrazione del 100% del trattamento economico di malattia dal 4° giorno al 20°.

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO D'INFORTUNIO

Art. 6 Si conviene sull'anticipazione del trattamento economico dell'infortunio.

INTEGRAZIONE CONDUCENTI DI MEZZI AZIENDALI

Art. 7 Per i conducenti dei mezzi aziendali le parti stabiliscono che al verificarsi di una circostanza eccezionale per la quale le Forze dell'Ordine emettono un provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, l'Azienda, nell'arco temporale che si accertino le reali cause, la dinamica e l'effettiva responsabilità dell'accaduto, si impegna ad impiegare il dipendente interessato da tale provvedimento in altri incarichi, nel pieno rispetto del CCNL di categoria, riservandosi comunque di adottare qualunque provvedimento sino alla accertata veridicità dell'accaduto.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 8 L'anticipazione del T.F.R., fermo restando i principi previsti dalle norme dell'Art. 2120 c.c., può essere concessa una seconda volta, ampliando la sfera d'applicazione, anche per gli eventi di seguito descritti: per ristrutturazione della propria abitazione; al verificarsi di matrimonio dei propri figli; in caso di gravi e comprovate malattie personali e per la propria famiglia ristretta al 1° grado. A tal proposito la percentuale degli aventi diritto viene innalzata nel limite del 6% del numero totale dei dipendenti.

Resta inteso che nella eventualità di una graduatoria saranno privilegiate le richieste riguardanti la prima anticipazione del trattamento.

AMBIENTE E SICUREZZA

Art. 9 Le Parti convengono nel riconoscere l'importanza della tutela della salute del lavoratore e della sicurezza sul lavoro; pertanto, si continuerà a favorire lo sviluppo di tutte le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei dipendenti su tali tematiche. Inoltre, si proseguirà con le azioni formative riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

DIRITTI SINDACALI



Art. 10 Il limite massimo per le riunioni con corresponsione della retribuzione di fatto, è elevato a 14 quattordici ore annue, mentre per la RLS il monte ore è previsto dalla Legge 626/94. disposizione sarà elevato a 35 ore annue al fine di espletare la formazione obbligatoria

P.S. il presente C.I.A. integra il precedente già sottoscritto tra le parti in data 11 novembre 2003.

L.C.S. in Andria, il 9 gennaio 2006.

Per Andria Multiservice SPA

Per Filcams CGIL



Contratto Integrativo Aziendale

In rapporto a quanto stabilito dall'accordo del 23 luglio 93, sui tempi e sui livelli di contrattazione, si definisce la piattaforma per il rinnovo dell'integrativo aziendale.

RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 1 Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d'informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell'Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.

Le Parti convengono in particolare che l'Azienda fornisce alle OO.SS. provinciali, in apposito incontro da tenersi di norma ogni tre mesi, informazioni sull'andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali, all'evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, ai piani di sviluppo e commerciali.

EVENTI LUTTUOSI

Art. 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo integrativo aziendale saranno accordati 5 (cinque) giorni di permessi retribuiti in occasione del decesso dei parenti di 1° e 2° grado ed affini, anche se verificatosi più volte nell'arco dell'anno solare. Tali permessi non sono aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL o da disposizioni di legge.

TICKETS MENSA

Art. 3 Le Parti concordano sull'istituzione del **ticket mensa**, a far data dal 01 gennaio 2006, quindi per avere effetto di validità il presente contratto integrativo aziendale l'azienda fornirà ad ogni lavoratore il buono pasto o ticket mensa la cui erogazione è strettamente legata alla presenza giornaliera della durata minima di almeno 6 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, sono erogati solo in presenza di una pausa durata di venti minuti. La pausa così come prevista dai precedenti accordi sarà effettuata dalle ore 13.00 alle ore 13.20 Non saranno erogati buoni pasto per le assenze di qualsiasi natura. L'importo del ticket mensa giornaliero è stabilito nell'importo di € 2,00 (= euro due/00). Inoltre le parti concordano un'incontro con cadenza annuale (ossia ogni 12 mesi) a far data dal 01 gennaio 2006 per l'adeguamento dell'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, sia in aumento che in diminuzione; tanto in funzione di requisiti economici ed organizzativi aziendali.

REPERIBILITA'

Art. 4 Il personale che presterà al servizio di reperibilità sarà contattato di volta in volta telefonicamente dall'azienda o dal responsabile incaricato al verificarsi dell'esigenza. Ai lavoratori che si renderanno disponibili e presteranno la propria opera in caso di chiamata sarà corrisposta, per tutto il tempo prestato per tale evenienza, la retribuzione di tipo straordinario con un minimo di 2 (due) ore nel caso in cui l'intervento richiesto necessiti di un numero di ore inferiori. La richiesta d'intervento potrà essere effettuata telefonicamente. Il servizio di reperibilità sarà svolto fuori dal normale orario di lavoro; nelle giornate di sabato e domenica di ogni settimana; in occasione di festività infrasettimanali nel corso dell'anno. In caso di intervento si adatterà un sistema di rotazione del personale disponibile che sarà impegnato in base alle necessità relative al tipo di intervento.

INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI MALATTIA

Art. 5 Si concede l'integrazione del 100% del trattamento economico di malattia dal 4° giorno al 20°.

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO D'INFORTUNIO

Art. 6 Si conviene sull'anticipazione del trattamento economico dell'infortunio.

INTEGRAZIONE CONDUCENTI DI MEZZI AZIENDALI

Art. 7 Per i conducenti dei mezzi aziendali le parti stabiliscono che al verificarsi di una circostanza eccezionale per la quale le Forze dell'Ordine emettono un provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida, l'Azienda, nell'arco temporale che si accertino le reali cause, la dinamica e l'effettiva responsabilità dell'accaduto, si impegna ad impiegare il dipendente interessato da tale provvedimento in altri incarichi, nel pieno rispetto del CCNL di categoria, riservandosi comunque di adottare qualunque provvedimento sino alla acciata veridicità dell'accaduto.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 8 L'anticipazione del T.F.R., fermo restando i principi previsti dalle norme dell'Art. 2120 c.c., può essere concessa una seconda volta, ampliando la sfera d'applicazione, anche per gli eventi di seguito descritti: per ristrutturazione della propria abitazione; al verificarsi di matrimonio dei propri figli; in caso di gravi e comprovate malattie personali e per la propria famiglia ristretta al 1° grado. A tal proposito la percentuale degli aventi diritto viene innalzata nel limite del 6% del numero totale dei dipendenti.

Resta inteso che nella eventualità di una graduatoria saranno privilegiate le richieste riguardanti la prima anticipazione del trattamento.

AMBIENTE E SICUREZZA

Art. 9 Le Parti convengono nel riconoscere l'importanza della tutela della salute dei Lavoratori e della sicurezza sul lavoro; pertanto, si continuerà a favorire lo sviluppo di tutte le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei dipendenti su tali tematiche. Inoltre, si proseguirà con le azioni formative riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

DIRITTI SINDACALI

Art. 10 Il limite massimo per le riunioni con corresponsione della retribuzione di fatto, è elevato a 14 quattordici ore annue, mentre per la RLS il monte ore a disposizione sarà elevato a 35 ore annue al fine di espletare la formazione obbligatoria prevista dalla Legge 626/94.

P.S. il presente C.I.A. integra il precedente già sottoscritto tra le parti in data 11 novembre 2003.

L.C.S. in Andria, il 9 gennaio 2006.

Per Andria Multiservice SPA

Per Filcams CGIL

[Handwritten signatures and notes]
Per Filcams CGIL
Per Andria Multiservice SPA